



Progetto LIFE NATURA "LifeTicinoBiosource"
LIFE15 NAT/IT/000989

*Conservazione della biodiversità tramite il ripristino di aree sorgente
a favore di specie prioritarie e di interesse comunitario nel Parco del Ticino*

AZIONE C.4.2 (sottoazione A e B)

Gestione dei prati umidi di pianura a favore di uccelli e farfalle di interesse conservazionistico.

**ACCORDO TRA PARCO DEL TICINO
E
AZIENDA AGRICOLA ROGNONI ALDO E MASSIMO
E
AZIENDA AGRICOLA CUNEO MARCO**

- Peja Claudio, nato a Napoli (NA) il 24/10/1953 Direttore del Parco Lombardo della Valle del Ticino C.F. 86004850151 (d'ora in poi per brevità chiamato **Parco Ticino**), domiciliato per la carica a Pontevecchio di Magenta (MI), Via Isonzo, 1
- e
- **AZIENDA AGRICOLA ROGNONI ALDO E MASSIMO** con sede ad Abbiategrasso in CASCINA PIETRASANTA - partita IVA n. 07120870154 (di seguito denominata "Azienda agricola conduzione estiva") rappresentata da ROGNONI MASSIMO Codice Fiscale: RGNMSM68R14A010K
- **AZIENDA AGRICOLA CUNEO MARCO** con sede ad Abbiategrasso in CASCINA GAMBARINA - partita IVA n. 10538440156 di seguito denominata "Azienda agricola gestione invernale") rappresentata da CUNEO MARCO Codice Fiscale: CNUMRC61M27A010I

Premesso

- che il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino tutela le marcite all'art. 22.6, mediante uno specifico "Regolamento di Mantenimento delle Marcite";
- che con deliberazione C.d.G. n. 77 del 30.05.2017 è stato approvato l'aggiornamento del "Regolamento di Mantenimento Marcite";
- che il Progetto LIFE NATURA "LifeTicinoBiosource" codice LIFE15 NAT/IT/000989 "Conservazione della biodiversità tramite il ripristino di aree sorgente a favore di specie prioritarie e di interesse comunitario nel Parco del Ticino" prevede all'azione C42 la gestione e il recupero dell'irrigazione invernale di prati marcitoi abbandonati da più anni.
- che il medesimo progetto LIFE Biosource, attraverso l'Azione C4, intende migliorare la gestione delle marcite e il suo fondamentale ruolo come habitat per la fauna selvatica in particolare l'avifauna, aumentando per i prossimi tre anni la superficie delle marcite sommerse nel Parco del Ticino e selezionando campari da destinare alla loro gestione invernale.

Visto

- che l' "Azienda agricola conduzione estiva" è l'azienda che conduce formalmente la superficie a marcita oggetto del presente accordo e che, solo per il periodo di validità dello stesso accordo, accetta che nel periodo compreso tra novembre e marzo di ogni anno la gestione invernale della marcita sia effettuata dall' "Azienda agricola gestione invernale" tramite un proprio camparo, nel rispetto di quanto precisato all'art 2;
- che l' "Azienda agricola gestione invernale" è l'azienda che, solo per il periodo di validità del presente accordo, si impegna tra novembre e marzo di ogni anno ad effettuare tramite un proprio camparo la gestione invernale della marcita oggetto del presente accordo, nel rispetto di quanto precisato all'art 2;
- che il presente accordo rispetta i contenuti del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, capitolo III art. 15, che consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti con gli imprenditori agricoli per favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.

004

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

Art. 1 Scopo del presente accordo sono il recupero della piena funzionalità delle marcite e la valorizzazione della funzione ecosistemica di questa coltura, attraverso la buona gestione agronomica e la pratica della sommersione invernale.

Art. 2 L' "Azienda agricola conduzione estiva" per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, si impegna a:

- effettuare una buona conduzione agronomica (minimo tre sfalci annuali, pulizia estiva della rete irrigua, irrigazione estiva, concimazione preferibilmente organica)
- effettuare eventuali sistemazioni funzionali al mantenimento della pendenza originaria e al pareggiamento della superficie delle ali;
- effettuare eventuali trasemine e rullature;
- coordinarsi efficacemente con l' "Azienda agricola gestione invernale" e con il camparo da essa indicato o concordato con il Parco;
- posizionare su ogni sito di intervento la "bandierina di segnalazione" realizzata a spese dell'Ente Parco, con eventuale indicazione del nome dell'azienda.
- al termine dei lavori estivi, consegnare all' "Azienda agricola gestione invernale" la marcita oggetto dell'accordo in adeguate condizioni funzionali per quanto riguarda la superficie prativa e la rete irrigua.

L' "Azienda agricola gestione invernale" per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, si impegna a:

- eseguire gli interventi di pulizia e preparazione della rete irrigua per la sommersione invernale;
- eseguire la sommersione invernale per minimo 45 gg, ottimali 60 gg, preferibilmente nei mesi di dicembre e gennaio (secondo la disponibilità irrigua);
- coordinarsi efficacemente con l' "Azienda agricola conduzione estiva" indicata o concordata con il Parco;
- al termine dei lavori invernali, consegnare all' "Azienda agricola conduzione estiva" la marcita oggetto dell'accordo in adeguate condizioni funzionali per quanto riguarda la superficie prativa e la rete irrigua.

Art. 3 Il presente accordo ha durata di tre anni e scade al termine dell'annata agraria 2019-2020. Non necessita di rinnovo annuale, dato tacitamente, ma può essere revocato per inadempimento dell'azienda o per sopravvenute motivazioni di carattere straordinario non prevedibili alla stipula dello stesso;

Art. 4 Oggetto del presente accordo sono i seguenti appezzamenti, tutelati dal Reg. Mantenimento Marcite 2017 richiamato in premessa, per le superfici indicate ed identificati dall'apposito codice:

Comune	Codice identificativo Regolamento	Superficie (ha)

Art. 5 Sono inoltre oggetto del presente accordo i seguenti appezzamenti, così come richiesti dall'azienda all'atto della domanda di bando e valutati positivamente dal Parco in funzione degli obiettivi di progetto; i medesimi appezzamenti non sono tutelati dal Regolamento Marcite, ma, ai sensi dell'art.9 dello stesso, possono essere classificati in base alla complessità ed oggetto di assegnazione di contributo;

Comune	Cod. Id.	Foglio	Mappali	Superficie (ha)
Abbiategrasso	sx034c	14	40p	1,33

Art. 6 Per le superfici riportate agli art. 4 e 5 e gli impegni previsti all'art. 2, il Parco riconosce:
all' "Azienda agricola conduzione estiva" un contributo complessivo di: € 312,55 *
all' "Azienda agricola gestione invernale" un contributo complessivo di: € 578,55
come calcolati nella graduatoria del Bando.

** Contributo non erogabile fino a chiusura iter amministrativo (in quanto la sommersione costituisce opera di compensazione in ambito di infrazione ambientale).*

Art. 7 I tecnici del Parco effettueranno i necessari controlli previsti dal progetto, anche senza preavviso per la verifica della buona conduzione della marcita e dell'effettiva esecuzione dei lavori.

Art. 8 Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'esecuzione del presente accordo e che non sia stato possibile comporre in via amichevole, sarà deferita all'autorità giudiziaria competente.

Art. 9 Il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della parte delle tariffe del D.P.R. 131/86 sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.



Art.10 Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico dell'Azienda, nessuna esclusa.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di piena ed integrale accettazione.

Magenta, 30 novembre 2017

AZIENDA AGRICOLA CONDUZIONE ESTIVA


Il Legale rappresentante



AZIENDA AGRICOLA GESTIONE INVERNALE

Il Legale rappresentante

AZIENDA AGRICOLA
CUNEO MARCO
CASCINA GAMBARINA
20081 - ABBIATEGRASSO
C.F. 01010100101
Partita IVA 10531000155



PARCO DEL TICINO

Il Direttore (Claudio Peja)

